

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 21-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MUGNAI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIUSEPPE CIARRAPICO

per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino
il 30 giugno 2011**

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 2012

ONOREVOLI SENATORI. – In data 30 giugno 2011 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 1508/10 RGNR – 2472/10 RG GIP a carico del senatore Giuseppe Ciarrapico affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 7 luglio 2011 e l'ha annunciata in Aula il 14 luglio 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 e 25 ottobre, del 2 e 29 novembre 2011 e del 18 gennaio 2012, ascoltando il senatore Ciarrapico, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 2 novembre 2011. In data 20 dicembre 2011 il senatore Giuseppe Ciarrapico ha depositato una memoria presso gli uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

* * *

In data 21 giugno 2011 il GIP presso il Tribunale di Cassino aveva disposto la trasmissione degli atti al Senato ai sensi della legge n. 140 del 2003 non ritenendo accoglibile l'eccezione presentata dalla difesa del senatore Ciarrapico di applicazione al caso di specie della insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore Ciarrapico è indagato per diffamazione col mezzo della stampa per aver scritto un articolo sul quotidiano «Nuovo Molise Oggi» intitolato «Il caso Florio al va-

glio del giudice Scarlatelli – una strana vicenda», pubblicato in data 11 febbraio 2010, nel quale si adombra, secondo quanto riportato dal GIP, «un personale interessamento del giudice dottoressa Laura Scarlatelli nella causa di lavoro riguardante il manager Florio Sergio». Si precisa che l'articolo non è firmato, ma l'identità dell'autore nella persona del senatore Ciarrapico è dichiarata dal direttore responsabile del giornale con lettera del 26 febbraio 2010 in risposta ad una richiesta della polizia giudiziaria.

Nell'articolo è scritto testualmente: «A voler pensare male (ma i presupposti ci sono tutti) se il giudice Scarlatelli dovesse accogliere le istanze dell'Avvocatura, il processo subirebbe una dilatazione nel tempo che non consentirebbe alcuna possibilità all'ex manager Florio. Senza dimenticare che il giudice avrebbe modo di scaricare una patata bollente e anche imbarazzante sotto il profilo dei rapporti personali».

La Giunta ha proceduto ad ascoltare il senatore Ciarrapico nella seduta del 2 novembre 2011. In tale occasione, è stato richiesto al senatore Ciarrapico di precisare se il contenuto dell'articolo fosse in connessione con lo svolgimento della sua attività parlamentare e di richiamare gli eventuali atti parlamentari riferibili alle affermazioni riportate nell'articolo di stampa.

In data 13 dicembre 2011 egli ha trasmesso la memoria di chiarimento redatta dal suo legale che la Giunta aveva sollecitato. Nella nota si sostiene che l'articolo 3 della legge n. 140 consente di considerare insindacabili le dichiarazioni espresse dai membri del Parlamento non solo attraverso gli «atti tipici» ma anche nell'ambito delle attività di denuncia politica connesse alla funzione parlamentare. Viene citata al ri-

guardo una sentenza del 2007 del tribunale di Milano.

* * *

Nella seduta del 18 gennaio 2012, la senatrice Leddi ha proposto di non riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Ciarrapico nell'articolo in questione con la motivazione che non sussistono atti parlamentari riferibili alla vicenda. Ha citato al riguardo la più nota giurisprudenza della Corte costituzionale. La Giunta, a maggioranza, ha respinto tale proposta.

In effetti l'articolo di stampa si iscrive in una polemica di contenuto politico insorta a livello provinciale e per ciò stesso rientrante in quella «attività di critica e di denuncia politica» di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 che appartiene comunque «alla funzione parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento».

Quanto alla corrispondenza tra le opinioni espresse *extra moenia* e il contenuto di atti tipici utilizzati dal parlamentare, è utile richiamare l'orientamento del Senato in materia. In particolare, è stato auspicato – considerando opportuno estenderne la latitudine applicativa – un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito

la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, quindi, l'interpretazione del già citato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MUGNAI, *relatore*

